

CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani
Settore 5° Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 1513 DEL 03/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONCILIAZIONE CONTROVERSIA SIG.RA L. M. ,
GIUSTA PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI FOGGIA CON ORDINANZA N. 92000846/2011 DEL 25.05.2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato in data 10.11.2011 ed assunto al n. 45230 del 14.11.2011 di prot. com.le, la Sig.ra L. M. , rappresentata e difesa dall'Avv. P. A. , conveniva in giudizio il Comune di Manfredonia dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia (udienza: 29.02.2012) per il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di una caduta verificatasi in data 28.08.2009, causata dalla presenza di giunture metalliche per dissuasori di parcheggio sul manto stradale di Via Torre dell'Astrologo, angolo Corso Roma, nell'abitato di Manfredonia (valore della causa € 12.700,00, oltre rifusione spese legali);
- con Deliberazione n. 349 del 30.11.2011 la G. C. autorizzava il Sindaco a resistere nel giudizio dinanzi al detto organo giurisdizionale, con assegnazione dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. A. L. A. ;
- all'udienza del 25/05/2018, di precisazione delle conclusioni, il Giudice Dott. L. S. del Tribunale Ordinario di Foggia si riservava di formulare una proposta conciliativa alle parti del giudizio, ex art. 185 bis c.p.c.;
- con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. n. 92000846/2011 r. g. a. c. del 25.05.2018, emessa fuori udienza, il Giudice disponeva come segue:
 - *"considerato che alla luce della natura del giudizio, del suo valore e delle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 bis c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.;*
 - (...);
 - *formula alle parti la seguente proposta conciliativa:*
 - *"ilconvenuto Comune di Manfredonia si impegna a versare in favore della sig.ra L. M. , parte attrice nel presente procedimento, la somma complessiva pari ad euro 1.000,00 (mille/00) a tacitazione di ogni ulteriore controversia;*
 - *spese di lite integralmente compensate;*
 - *Entrambe le parti, qualora intendessero accettare la presente proposta, si impegnano a non coltivare il presente giudizio"*
 - (...)
 - *Evidenzia che, in caso di fallimento dell'accordo per mancata disponibilità dell'una o dell'altra parte, il comportamento processuale delle parti verrà adeguatamente valutato da questo giudice ai fini di quanto previsto dall'art. 91 e 96 3° comma c.p.c., ciò laddove detto rifiuto risulti, all'esito della lite, essere stato ingiustificato.";*
- con nota P. E. C. del 19.12.2018 l'Avv. A. P. , in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia con ordinanza n. 92000846/2011 r. g. a. c. del 25.05.2018, comunicava la disponibilità

da parte della sua assistita, Sig.ra L. M. , ad accettare la somma di € 1.000,00 a tacitazione definitiva di ogni pretesa rinveniente dalla controversia instauratasi;

- l'Avv. A. L. A. , esprimeva parere favorevole all'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice dott. S. con propria ordinanza del 25/05/2018, agli atti, per le motivazioni di seguito riportate:
 - *"Ritengo di proporre l'accettazione della proposta del Giudice, al fine di evitare aggravii di spesa per il Comune. Difatti, dallo stato dei luoghi e dall'unica testimonianza escussa, vi è la possibilità di una condanna del Comune"*;
- con Deliberazione di G. C. n. 38 dell'11.03.2019: si autorizzava l'Avv. A. L. A. ad accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice Dott. S. con propria ordinanza del 25/05/2018, agli atti, ritenendo che la stessa risponde all'esigenza dell'Ente di evitare un aggravio di spese, stante il giudizio prognostico sfavorevole contenuto nell'ordinanza rispetto alla posizione assunta nel processo dal Comune, tenuto anche conto che la stessa risulta molto più conveniente rispetto alle richieste riportate nell'atto di citazione in giudizio dell'attrice Sig.ra L. M. ; si prenotava la somma di € 1.000,00 al capitolo di spesa n. 2580 ad oggetto "Spese per risarcimenti", nonché si demandava al Dirigente competente per materia gli ulteriori adempimenti;

Considerato che, alla luce delle motivazioni in premessa indicate si rende necessario provvedere all'impegno della spesa di € 1.000,00, a tacitazione definitiva di ogni pretesa rinveniente dalla controversia di cui in premessa;

Atteso che, il giudizio di cui in premessa è di competenza del Dirigente del 5° Settore;

Vista la deliberazione n. 158 del 17.07.2014 con la quale la G. C. deliberava di dare atto di indirizzo al Dirigente competente del Servizio Manutenzione per la definizione delle controversie risarcitorie;

Visto il Decreto n. 1/2019 del Commissario Straordinario ad oggetto: affidamento incarichi ai Dirigenti di ruolo ed al Segretario Generale, di conferimento ad interim alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente del 5° Settore – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali;

Tenuto conto che, le apposite dotazioni sono previste al capitolo di spesa n. 2580 ad oggetto "Spese per risarcimenti" dell'esercizio finanziario 2019, sufficientemente capiente;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere, all'impegno della spesa di € 1.000,00, , a tacitazione definitiva di ogni pretesa rinveniente dalla controversia di cui in premessa;

Dato atto che, la spesa di € 1.000,00 impegnata con il presente atto riveste carattere di necessità al fine di evitare che siano arrecati danni economici gravi all'Ente;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011;
- c) L'art. 183 del d.lgs. 267 "Impegno di Spesa";

Tenuto conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Precisato che, l'impegno di spesa è in linea sia per la competenza che per la cassa con il piano di riequilibrio dell'Ente, nonché sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunto;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di C. C. n. 10 del 24.07.2019 di approvazione del Bilancio;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di G. C. n. 34 del 31.07.2019 di approvazione del P. E. G.;

Visto, altresì, il vigente Regolamento di Contabilità;

Su conforme proposta dell'Avvocatura,

DETERMINA

Di impegnare, ai sensi dell'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato ali.4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2580	Descrizione	Spese per risarcimenti		
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditori	Sig.ra L. M.				
Causale	Risarcimento danni				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.000,00	Frazionabile in 12	

Di imputare la spesa di € 1.000,00 , in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2019	2580	€ 1.000,00 Sig.ra L. M.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma n. 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
	Immediata	€ 1.000,00 Sig.ra L. M.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo n. 147 bis, comma n.1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. n. 147 bis, comma n. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto, ai sensi dell'art. n. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Avv. Giuliana Maria Galantino, Dirigente ad interim del 5° Settore – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali;

L'AVVOCATURA
F.TO (AVV. TERESA TOTARO)

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE F. F.
F.TO (AVV. GIULIANA MARIA GALANTINO)